

REG. PILOTAGGIO



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 95 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327;

VISTO l'articolo 14 della legge n. 84/94 e ss. mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. e ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la circolare n. 27532 del 13.10.2017 con cui il Ministero ha diffuso lo schema di regolamento locale di pilotaggio;

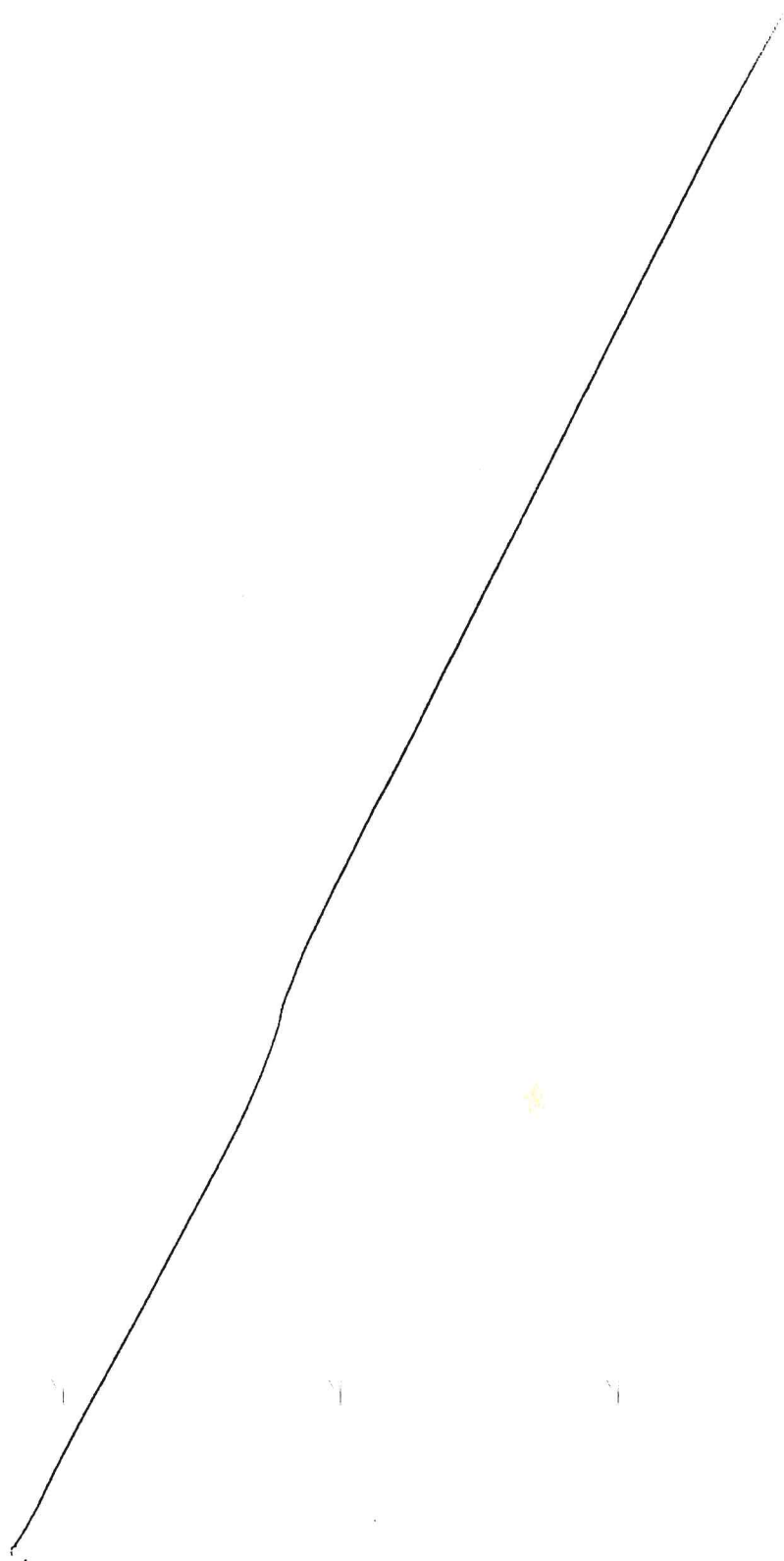
VISTA la nota n. 9617 del 28.3.2019 con cui la Direzione marittima di Venezia, acquisita l'intesa con l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale, ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento locale di pilotaggio per il porto di Chioggia;

DECRETA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 95 del codice della navigazione, il regolamento locale di pilotaggio per il porto di Chioggia nel testo predisposto dal competente Direttore marittimo ed allegato al presente decreto.

Il Direttore Generale
M. Coletta

24 APR. 2019





Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO

**Regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti di Chioggia e Porto
Levante**

Premessa

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di pilotaggio svolto dalla Corporazione dei Piloti di Chioggia e Porto Levante nei porti di Chioggia e Porto Levante.

Per servizio di pilotaggio si intende, ai sensi dell'articolo 92 del Codice della Navigazione, l'attività consistente nel suggerire la rotta ed assistere il Comandante della nave nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

Articolo 1

(Corporazione dei piloti)

Il servizio di pilotaggio è svolto dalla Corporazione dei piloti del porto di Chioggia e Porto Levante entro i limiti definiti nei provvedimenti che stabiliscono l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio per i porti di Chioggia e Porto Levante e per le strutture di ormeggio anche esterne alle dighe foranee.

La Corporazione ha sede principale nel porto di Chioggia.

L'organico è costituito da n° 03 (tre) piloti (compresi il Capo Pilota e gli eventuali Sottocapi), salva la possibilità di variazione dell'organico stesso in relazione a mutate esigenze funzionali.

La Corporazione deve nominare un medico competente, che, dopo aver valutato e approvato un unico documento di valutazione del rischio ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.

- d. autovetture (almeno una), che devono recare la scritta "PILOTI" o logo identificativo equivalente e che vengono normalmente utilizzate anche per raggiungere la località di Porto Levante.

I beni della Corporazione dei piloti devono risultare nel Registro inventario istituito e redatto in conformità delle disposizioni normative in materia.

Articolo 3 *(Mezzi nautici)*

Per lo svolgimento del servizio di pilotaggio la Corporazione deve disporre di almeno di n° 2 (due) mezzi nautici di proprietà dei piloti effettivi; essi devono essere di tipo idoneo per lo svolgimento del servizio, dotati di capacità propulsive di adeguata potenza e di apparato radar e/o AIS, ovvero di altri sistemi equivalenti stabiliti dall'Autorità Marittima; almeno uno dei due mezzi nautici deve essere dotato di apparato radar; tutte le unità devono essere dotate di ricetrasmittente in VHF/FM, nonché dei segni distintivi previsti dagli articoli 100 e 127 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione; devono inoltre rispondere a tutti i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza della navigazione e dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

Qualsiasi modifica sostanziale anche numerica da apportare ai mezzi nautici deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima.

I mezzi della Corporazione devono stazionare presso il porto di Chioggia in banchina espressamente assegnata.

Almeno un mezzo nautico della Corporazione deve essere sempre pronto a muovere a richiesta della Autorità Marittima in relazione alle esigenze del traffico, alla sicurezza portuale e comunque in caso di emergenza.

Le formalità di arrivo e partenza devono essere espletate nei casi specifici previsti al comma 4 dell'articolo 3 del D.M. 27 aprile 2017 "Procedure semplificate di arrivo/partenza delle unità minori" e, in generale, in tutti i casi in cui il trasferimento esula dall'attività di pilotaggio a cui la pilotina è asservita.

Gli originali dei documenti dei mezzi nautici sono tenuti a bordo o nella sede della Corporazione; in quest'ultimo caso, a bordo, devono essere tenute copie autenticate degli stessi.

- i. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento della radio in caso di *black-out* elettrico.

Articolo 5

(Polizza assicurativa del pilota)

Copia del contratto di assicurazione relativo a ciascun pilota, stipulato ai sensi dell'articolo 94 del codice della navigazione, deve essere conservata presso la Corporazione. La polizza può anche essere cumulativa.

Articolo 6

(Dotazioni del pilota)

Il pilota che si reca a bordo deve essere sempre dotato almeno di:

- a) ricetrasmittente VHF portatile impostata sul canale di Servizio del porto e apparato di telefonia mobile;
- b) giubbotto salvagente dotato di luci di segnalazione;
- c) scarpe antidrucciolo;
- d) guanti.

Il pilota deve essere provvisto di un tesserino di riconoscimento, del documento di riconoscimento approvato e rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo il "Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali" - Ed. 26 aprile 2007.

I piloti devono vestire in maniera uniforme, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei piloti effettivi, e, comunque, con decoro.

Articolo 7

(Imbarco e sbarco del pilota)

Il pilota deve recarsi puntualmente a bordo della nave da pilotare su chiamata della stessa e secondo la programmazione stabilita dell'Autorità Marittima.

Salvi i casi particolari, determinati da avverse condizioni meteo

- a) Lat. 45° 04.650' N – Long. 012° 22' E;
- b) Lat. 45° 04.700' N – Long. 012° 21.700' E;
- c) Lat. 45° 05.750' N – Long. 012° 23.200' E;
- d) Lat. 45° 05.700' N – Long. 012° 23.500' E.

➤ **Terminale GNL Adriatico:**

inizio e termine coincidenti con i limiti della A.T.B.A. - *Area To Be Avoided* espressamente individuata con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Chioggia.

Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non permettano al pilota di imbarcare/sbarcare in sicurezza questi dalla pilotina può indicare al Comandante della nave la rotta da seguire, informando l'Autorità Marittima.

Qualora più navi debbano muovere contemporaneamente, tutte le volte che sorgono dubbi sull'ordine da seguire nelle prestazioni, il pilota deve chiedere tempestivamente istruzioni all'Autorità marittima territorialmente competente circa la precedenza da accordare alle navi stesse, nel rispetto della programmazione settimanale/giornaliera e sempre che tale Autorità non abbia già impartito disposizioni di massima al riguardo.

Qualora i mezzi nautici in dotazione della Corporazione siano momentaneamente indisponibili, il pilota per recarsi a bordo delle navi può servirsi dei rimorchiatori o di altri mezzi nautici del porto ritenuti idonei dall'Autorità marittima territorialmente competente e senza nessun aggravio di costi per l'utenza portuale.

Articolo 8

(Rapporto di pilotaggio)

Il pilota deve dare immediata notizia all'Autorità marittima, nelle forme

Articolo 9

(Esecuzione della prestazione a bordo)

Il pilota, nello svolgimento del servizio, deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni del Comandante del porto competente e alle direttive impartite dal Capo pilota o da chi ne fa le veci.

Il pilota, prima di fornire qualsivoglia suggerimento al Comandante della nave, deve prendere visione della "IMO Pilot Card", e del "Wheelhouse poster", previsti dalla Risoluzione IMO A.601 (15) e presenti a bordo della nave.

Il pilota deve accertarsi che le indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 92 del codice della navigazione siano recepite dal Comandante della nave.

Il pilota deve astenersi dal comunicare direttamente alla nave istruzioni dell'armatore e/o dell'agente marittimo circa l'accosto senza il preventivo assenso dell'Autorità marittima competente.

Articolo 10

(Organizzazione del servizio)

1. La Corporazione deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze dei traffici portuali ed evitare qualsiasi ritardo alle navi. A tal fine i piloti prestano servizio nell'arco delle 24 ore secondo il turno stabilito dal Capo pilota in base alle istruzioni della Capitaneria di Porto nella cui zona di giurisdizione si svolge l'effettiva prestazione del servizio stesso. Il Capo pilota deve comunicare all'Autorità Marittima di Chioggia con cadenza mensile il turno di servizio, e, senza ritardo alcuno, provvede alle sostituzioni in caso di assenza dal servizio per qualsiasi motivo.

Le manovre da effettuarsi nel porto di Porto Levante e presso le strutture di approdo come definite dall'articolo 14 comma 1 *quater* della Legge n. 84/94 saranno svolte dal pilota opportunamente individuato dall'Autorità Marittima in ragione delle determinazioni quotidianamente assunte dalla locale commissione accosti. Il predetto

- a. riferire all'Autorità marittima competente su ogni fatto meritevole di menzione in ordine allo svolgimento del servizio;
 - b. segnalare all'Autorità Marittima di Chioggia le assenze e le infrazioni disciplinari dei piloti;
 - c. consentire, compatibilmente con le esigenze del servizio, l'assenza del pilota per lo svolgimento dell'attività sindacale;
 - d. impartire disposizioni per la formazione professionale degli aspiranti piloti nel periodo di tirocinio di cui l'articolo 108 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
 - e. consentire e verificare che i piloti effettivi partecipino ai corsi di formazione necessari al mantenimento della licenza da pilota;
 - f. concordare con il medico competente le visite mediche dei piloti e comunicare all'Autorità Marittima il nominativo del pilota che si sia rifiutato di sottoporsi a tali visite.
2. In caso di assenza del Capo pilota, tali compiti sono svolti dal Vice Capo pilota o dal pilota con maggiore anzianità di servizio.

Articolo 12

(Fatturazione del servizio)

1. L'ordine di introito, di cui all'articolo 135 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, deve essere bollato, numerato cronologicamente per ogni prestazione effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, firmato dal Capo pilota e vistato dall'Autorità Marittima.
2. Gli ordini di introito possono essere prodotti e firmati anche su formato digitale.
3. Ai fini dell'esatta applicazione delle tariffe, le caratteristiche delle navi e le modalità di svolgimento del pilotaggio devono risultare da appositi buoni, sottoscritti dai Comandanti delle navi, anche su formato digitale.
4. Per le prestazioni di pilotaggio in VHF, in mancanza del buono, lo svolgimento della prestazione è certificato da dichiarazione sottoscritta dal Capo pilota sulla base della registrazione audio o, in mancanza di questa, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR n° 445 del 2000 e ss.mm. e ii..

Articolo 13

(Contabilità della Corporazione e registri)

1. Il Capo pilota, alla fine di ogni anno solare, presenta all'Autorità Marittima cui compete la vigilanza

diritto e a disposizione dell'Autorità marittima cui compete la vigilanza sulle attività della Corporazione;
h. Libro dei verbali delle assemblee.

3. La documentazione di cui comma 2 può essere prodotta e firmata in formato digitale.

Articolo 14

(Attività di vigilanza e controllo)

1. Il Comandante del porto ove ha sede la Corporazione esercita la vigilanza sull'organizzazione, amministrazione e contabilità della Corporazione, nonché il potere disciplinare sui singoli piloti. Il comandante del porto non sede della Corporazione esercita la vigilanza e i poteri disciplinari unicamente in ordine alla prestazione del servizio di pilotaggio effettuata nella propria zona di giurisdizione.
2. L' Autorità marittima effettua ispezioni e controlli finalizzati ad accertare il regolare funzionamento della Corporazione per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuali; verifica che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza e che la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio sia adeguata.

Articolo 15

(Poteri dispositivi ed autorizzativi del Comandante del porto)

1. Ferma restando l'obbligatorietà del servizio di pilotaggio, secondo le disposizioni in vigore per il porto di Chioggia e Porto Levante, il Comandante del porto competente, con provvedimento motivato, in casi di necessità ed urgenza a tutela della sicurezza portuale e della navigazione, può prescrivere, anche alle navi non obbligate, l'impiego del pilota.
2. Tutte le unità esenti dall'obbligo del pilotaggio qualora richiedano il servizio devono avvalersi di un pilota della Corporazione dei Piloti del porto di Chioggia e Porto Levante, previa comunicazione all'Autorità marittima competente, che stabilisce l'ordine e la precedenza di ingresso/uscita dal porto ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.
3. Nessun movimento di navi deve essere effettuato senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima.

Articolo 16

(Potere disciplinare e sanzioni)

